

REGOLAMENTO (CE) N. 1982/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2004

che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

elenco completo delle merci che vanno escluse dalle statistiche da inviare alla Commissione (Eurostat).

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Le merci devono essere incluse nella statistica del commercio al momento dell'entrata o dell'uscita dal territorio statistico di un paese. Se la raccolta dei dati tiene conto di procedure fiscali e doganali sono tuttavia necessarie disposizioni particolari.

visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 9, 10, 12 e l'articolo 13, paragrafo 3,

(4) Al fine di controllare la qualità delle informazioni raccolte occorre mantenere un legame tra i dati sull'IVA e le dichiarazioni Intrastat. È opportuno definire le informazioni che le amministrazioni fiscali nazionali sono tenute a trasmettere alle autorità nazionali responsabili delle statistiche.

considerando quanto segue:

(1) Le statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri si basano sul regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riesamina le disposizioni statistiche al fine di migliorarne la trasparenza e di facilitarne la comprensione ed è adeguato alle attuali esigenze in tema di informazioni. A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento la Commissione è responsabile di particolari modalità di attuazione. Occorre pertanto adottare un nuovo regolamento della Commissione che si attenga rigorosamente alla responsabilità attribuita e definisca le disposizioni di attuazione. Il regolamento (CE) n. 1901/2000 del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri⁽²⁾ e il regolamento (CEE) n. 3590/92 dell'11 dicembre 1992, relativo ai supporti dell'informazione statistica della statistica del commercio tra Stati membri⁽³⁾ vanno quindi abrogati.

(5) Alle informazioni raccolte nell'ambito del sistema Intrastat vanno applicati concetti e definizioni comuni per favorire un'applicazione omogenea del sistema.

(2) Per motivi metodologici è opportuna l'esclusione di alcuni tipi di merci e di movimenti. Occorre compilare un

(6) Ai fini della trasparenza e della parità di trattamento delle imprese occorre applicare disposizioni omogenee e precise nella definizione delle soglie.

(7) Per alcune merci e movimenti particolari è necessario fissare disposizioni appropriate, al fine di garantire un'omogenea raccolta delle informazioni necessarie.

(8) Occorre includere appropriati scadenziari comuni e disposizioni relative a modifiche e revisioni, per rispondere alle esigenze degli utenti in tema di cifre puntuali e comparabili.

⁽¹⁾ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2207/2003 (GU L 330 del 18.12.2003, pag. 15).

⁽³⁾ GU L 364 del 12.12.1992, pag. 32.

(9) Per migliorare la qualità delle informazioni e garantire la trasparenza del funzionamento del sistema è prevista una valutazione regolare del sistema.